

Cronoprogramma delle fasi del procedimento legislativo

Data ipotizzata	Fase del procedimento ai sensi della l.r. n. 24/1996	Ente/organo competente
	Adozione delle deliberazioni con maggioranza qualificata da parte dei Consigli comunali, che intendono chiedere alla Giunta regionale di predisporre il progetto di legge di fusione (art. 8, comma 2) e <u>loro trasmissione alla Giunta regionale unitamente alla istanza affinché essa approvi il disegno di legge di fusione</u>	Consigli comunali e Sindaci interessati
↓ entro 60 giorni dall'istanza		
	Approvazione, da parte della Giunta regionale del progetto di legge e della relazione di accompagnamento e trasmissione all'Assemblea legislativa per l'iscrizione all'ordine del giorno della stessa (art. 8, comma 4)	Giunta regionale
↓ entro 15 giorni		
	Commissione Assembleare competente esamina progetto di legge e lo trasmette con una relazione all'Assemblea legislativa (art. 10, comma 4)	Commissione Assembleare competente
↓ Prima seduta utile dell'Assemblea legislativa		
	L'Assemblea legislativa esamina il testo e delibera sull'indizione del referendum (art. 11, comma 1- <i>bis</i>); se viene deliberata l'indizione, l'Assemblea definisce il quesito e l'ambito territoriale (art. 12, comma 1)	Assemblea legislativa
↓ entro 10 giorni		

	Emanazione del decreto del Presidente della Regione di indizione del referendum (art. 12, comma 2) e relativa pubblicazione nel Burett	Presidente della Regione
<p><i>N.B.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Il <u>secondo periodo del comma 3 dell'art. 12 della legge n. 24 del 1996</u> prevede che "Qualora il decreto sia emesso dopo il 1° aprile, il periodo utile per la convocazione degli elettori decorre dal successivo 15 settembre". 		
↓		
Data di convocazione degli elettori fissata nel decreto		
	La data è scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto (art. 12, comma 3, l.r. n. 24/1996), fermo restando quanto previsto nel N.B. sopra riportato.	Svolgimento del referendum
↕		
entro 20 giorni antecedenti quello fissato per la votazione		
	Costituzione, presso il Tribunale del capoluogo di Provincia, dell'Ufficio centrale per il referendum, la cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate dalla normativa regionale vigente in materia di referendum (art. 12, comma 6)	Tribunale del capoluogo di Provincia e Regione
	L'Ufficio centrale per il referendum trasmette il verbale con i risultati del referendum al Presidente della Giunta regionale (art. 12, comma 8)	Ufficio centrale per il referendum
	Il Presidente della Giunta regionale dispone la pubblicazione del verbale nel Bollettino Ufficiale della Regione e lo invia al Presidente dell'Assemblea legislativa (art. 12, comma 8)	Presidente della Giunta regionale
	Pubblicazione del verbale nel Bollettino Ufficiale della Regione	Strutture della Giunta regionale

↓	
entro 60 giorni dalla pubblicazione del verbale sul BURERT	
[a meno che non si apra la <i>fase eventuale</i> prevista nei commi 9-ter – 9-septies dell'art. 12, l.r. n. 24/1996 ovvero per i casi in cui non vi sia coincidenza tra i voti complessivi sul referendum e quelli espressi dai Comuni. In tali casi occorre infatti acquisire il parere dei Consigli dei Comuni in cui l'esito della fusione è stato contrario alla fusione]. *	
L'Assemblea legislativa delibera definitivamente sul progetto di legge (art. 13, comma 2)	Assemblea legislativa
↓	
Promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore della legge regionale con la procedura d'urgenza, se necessario	Presidente della Giunta regionale

*Nel caso in cui si apra la *fase eventuale* prevista nei commi 9-ter – 9-septies dell'art. 12, l.r. n. 24/1996 relativa alla valutazione degli esiti referendari:

Pubblicazione del verbale nel Bollettino Ufficiale della Regione	Strutture della Giunta regionale
--	-------------------------------------

↓

Richiesta di parere ai Consigli comunali nei quali l'esito del referendum è stato sfavorevole alla fusione	Regione
--	---------

↓

entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta

I Consigli comunali si esprimono. Decorso tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere.	Consiglio comunale
---	-----------------------

↓

	L'Assemblea legislativa delibera definitivamente sul progetto di legge. I termini di cui all'articolo 13 comma 2 per la deliberazione definitiva sul progetto di legge si interrompono per il tempo necessario alla acquisizione dei suddetti pareri o fino alla scadenza del sessantesimo giorno (art.12 comma 9 quinquies della LR 24/96).	Assemblea legislativa
--	--	--------------------------

Si sottolinea che questo cronoprogramma è impostato sui tempi "massimi"; tutte le volte che ricorre la parola "entro", infatti, i tempi potrebbero accorciarsi anche di molto (ad esempio dove il termine è di 60 giorni potrebbero bastarne meno della metà con conseguente notevole accelerazione).